



D.R. n. 173

IL RETTORE

- VISTO *l'art. 111 del RD n. 1592/1933;*
VISTO *l'art. 15, c. 2, Legge n. 311/1958*
VISTA *la Legge n. 168 del 09.05.1989, "Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica";*
VISTA *la Legge n. 240 del 30.12.2010 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";*
VISTO *lo Statuto del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n.128 del 19.04.2012;*
RAVVISATA *l'opportunità di dover di regolamentare le procedure per il conferimento del titolo di "Professoressa Emerita o Professore Emerito" e di "Professoressa Onoraria o Professore Onorario";*
VISTA *la delibera del Senato Accademico del 20 febbraio 2016;*

DECRETA

Art. 1 E' emanato il "*Regolamento del Politecnico di Bari per il conferimento del titolo di Professoressa/Professore Emerita-o/Onoraria-o*" allegato al presente Decreto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 2 Il Regolamento di cui all'art. 1 entra in vigore il giorno successivo alla data di emanazione del presente decreto

Bari, 30.03.2017

Prof. Ing. Eugenio DI SCIASCIO



Regolamento del Politecnico di Bari per il conferimento del titolo di Professoressa/Professore Emerita-o/Onoraria-o

Art. 1, Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure per il conferimento del titolo di "Professoressa Emerita o Professore Emerito" e di "Professoressa Onoraria o Professore Onorario" in conformità a quanto disposto dall'art. 111 RD n. 1592/1933 e dall'art. 15, c. 2, Legge n. 311/1958 e individua le attività che questi possono svolgere nell'ambito dell'Ateneo.

Art. 2, Requisiti

I) REQUISITI OGGETTIVI per la candidatura al titolo di "Professoressa Emerita o Professore Emerito" e di "Professoressa Onoraria o Professore Onorario"

1. L'Ateneo può proporre il conferimento del titolo:

a) di Professoressa Emerita o di Professore Emerito ai docenti di prima fascia cessati dal servizio per raggiunti limiti d'età o volontarie dimissioni che abbiano maturato almeno 20 anni di ordinariato. Nella determinazione di tale presupposto si comprende il periodo di servizio svolto in qualità di professoressa o professore straordinario e si prescinde da eventuali sospensioni dall'attività di servizio effettivo in base alle norme di legge.

b) di Professoressa Onoraria o di Professore Onorario ai docenti di prima fascia cessati dal servizio per raggiunti limiti d'età o volontarie dimissioni che abbiano maturato almeno 15 anni di ordinariato. Nella determinazione di tale presupposto si comprende il periodo di servizio svolto in qualità di professoressa o professore straordinario e si prescinde da eventuali sospensioni dall'attività di servizio effettivo in base alle norme di legge.

2. Il titolo di Emerita/Emerito o di Onoraria/Onorario può essere proposto dall'Ateneo solo per quei docenti che:

a) abbiano mantenuto nel corso della carriera accademica un contegno connotato da assoluta correttezza nei confronti degli interlocutori interni ed esterni all'Ateneo, in coerenza con i valori riconosciuti dal Codice Etico, e non abbiano causato discredito all'Istituzione Accademica né leso il prestigio.

b) alla data di approvazione della candidatura non siano cessati dal servizio da più di due anni.

3. La proposta di candidatura al titolo non può essere presentata per i docenti che abbiano subito un provvedimento disciplinare o una sanzione per violazione del Codice etico di Ateneo.

II) REQUISITI SOGGETTIVI per la candidatura al titolo di "Professoressa Emerita o Professore Emerito" e di "Professoressa Onoraria o Professore Onorario"

1. I titoli di "Professoressa Emerita o Professore Emerito" e di "Professoressa Onoraria o Professore Onorario" possono essere conferiti ai docenti in possesso dei requisiti oggettivi indicati dall'art. 1 del presente regolamento, che abbiano dato lustro all'Ateneo attraverso il raggiungimento di uno standard qualitativo particolarmente elevato nell'ambito dello svolgimento dell'attività di ricerca e della produzione scientifica.

2. Costituiscono ulteriori elementi di valutazione per la proposta di conferimento del titolo:

a) cariche accademiche e negli Organi, ruoli di responsabilità nelle Strutture e nell'organizzazione dell'Ateneo;

b) incarichi scientifici quali, ad esempio, la Presidenza o la Segreteria di Società Scientifiche, Accademie nazionali o internazionali;

c) prestigiosi premi o riconoscimenti nazionali e internazionali relativi all'attività scientifica e di ricerca.

Art. 3, Procedure

I) PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA SU INIZIATIVA DEL SENATO ACCADEMICO O DI UN GRUPPO DI PROFESSORI DI I FASCIA

1. Il Senato Accademico nella sua composizione ristretta ai professori di I Fascia avanza la proposta di conferimento del titolo nel periodo intercorrente tra il 1 Gennaio e il 31 Marzo di ogni anno solare. Nel medesimo periodo gli uffici verificano il rispetto dei requisiti formali delle candidature.

2. Un gruppo di professori di I Fascia, non inferiore ad 1/10 degli stessi in servizio, avanza al Senato Accademico la candidatura al titolo, di un professore ordinario in quiescenza che risponda ai requisiti soggettivi e oggettivi.

Il Dipartimento di ultima afferenza del candidato al titolo entro 30gg dal ricevimento della poposta delibera a maggioranza dei professori di I fascia sull'ammissibilità del conferimento e trasmette la propria delibera al Senato accademico per i successivi adempimenti.

La presentazione formale della proposta di conferimento al Senato Accademico, al Dipartimento di ultima afferenza e la sua pubblicazione in un ambiente informatico competono al gruppo di docenti proponenti in collaborazione con gli uffici.

Alla proposta devono essere allegati:

- il curriculum vitae del/della candidato/a;

- tre lettere di presentazione che ne illustrino i meriti scientifici sottoscritte da professori di prima fascia di riconosciuto valore accademico di altri Atenei: almeno una di esse deve essere sottoscritta da un professore di qualifica corrispondente appartenente ad Atenei stranieri.

3. La comunità accademica mantiene fino al 30 Aprile la visibilità nella intranet di Ateneo delle candidature presentate.

4. Il Senato vota la proposta in composizione ristretta ai professori di I fascia entro il 31 Agosto di ogni anno. Qualora la candidatura sia approvata dai 2/3 dei partecipanti alla votazione, viene trasmessa all'attenzione del Comitato dei Garanti per la debita valutazione.

II) COMITATO DEI GARANTI

1. Il Comitato dei Garanti è composto dal Rettore, o da un suo delegato, e da cinque membri che rimangono in carica tre anni. Il Rettore nomina i membri del Comitato dei Garanti tra i Professori/ Professoressa Emeriti/e dell'Ateneo, assicurando laddove possibile un'equilibrata partecipazione di genere e la rappresentatività di ciascuna Area scientifico-disciplinare. Il comitato si insedia in maniera efficace anche in presenza di un numero minore di professori emeriti; in tal caso possono essere nominati anche professori ordinari di chiara fama in servizio con anzianità nel ruolo di almeno 20 anni.

2. Il Rettore, o un suo delegato, convoca il Comitato e ne assume la Presidenza. Entro il 30 Novembre di ogni anno, il Comitato valuta le proposte di candidatura presentate ai sensi dell'articolo 3, 6 e 8, tenuto conto dei requisiti soggettivi e oggettivi del candidato, nonché dei criteri definiti dal presente Regolamento. Può acquisire informazioni e pareri da parte di qualificati esponenti della comunità scientifica di appartenenza del candidato.

3. Il Comitato adotta una deliberazione motivata e approva la proposta a maggioranza dei 5/6 dei componenti. Qualora la delibera sia favorevole, il Rettore trasmette la proposta di conferimento del titolo al Ministero competente, previa comunicazione al Senato Accademico.

III) CONFERIMENTO TITOLO ALLA MEMORIA

Il titolo di professore emerito alla memoria può essere concesso, a titolo meramente onorifico, a professori che abbiano avuto i requisiti previsti all'art. 2, deceduti entro un anno dalla messa in quiescenza. La proposta di conferimento non viene in questo caso trasmessa al Ministero competente.

Art. 4, Attività di ricerca

1. Il Professore Emerito od Onorario può continuare a svolgere le attività di ricerca nell'ambito della struttura cui afferiva prima della messa in quiescenza, previa autorizzazione del Direttore del Dipartimento.

2. Il Professore Emerito od Onorario può continuare a coordinare progetti di ricerca di cui sia il responsabile, anche finanziati da enti pubblici o privati. La gestione amministrativa e finanziaria è affidata al Direttore del Dipartimento.

3. Il professore Emerito od Onorario può ricevere compensi per il lavoro in progetti di ricerca o di consulenza, finanziati in conto terzi, il cui responsabile sia un docente del Politecnico di Bari.

Art. 5, Attività didattica

1. Nell'ambito della programmazione didattica annuale, la Professoressa/il Professore Emeriti od Onorari possono svolgere attività didattica, anche nei corsi ufficiali, previo conferimento di incarico a titolo gratuito o oneroso ai sensi dell'art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, da parte del Consiglio di Dipartimento, e può far parte e presiedere commissioni di esame e di laurea.

2. Essi possono insegnare anche nelle Scuole di dottorato previa delibera del Consiglio della Scuola.

Art. 6, Partecipazione agli organi

1. La Professoressa/il Professore Emeriti od Onorari, su invito e in relazione a specifici argomenti all'ordine del giorno, possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni della struttura di cui fanno parte al momento del collocamento a riposo e a cui continuano ad afferire.

2. Essi possono partecipare altresì alle riunioni del Collegio didattico o di dottorato, ove titolari di insegnamento.

Art. 7, Benefici

1. La Professoressa/il Professore Emeriti od Onorari hanno diritto all'accesso alla rete di Ateneo, ai servizi bibliotecari e alla casella di posta elettronica per cinque anni, rinnovabili su richiesta dell'interessato.
2. In presenza di disponibilità di spazi, la Professoressa/il Professore Emeriti od Onorari usufruiscono di uno "spazio studio", concesso dal Direttore del Dipartimento previa delibera del Consiglio, sulla base di motivate esigenze di didattica e di ricerca.
3. Tale beneficio è concesso per tre anni ed è rinnovabile qualora permangano le motivazioni.

Art.8, Norme transitorie

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e fino al 31 ottobre 2017, la proposta per il conferimento del titolo di Professoressa/ Professore Emeriti od Onorari può riguardare Professori cessati dal servizio entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. In prima applicazione, le previsioni all'art. 3 c. III sono applicabili entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 9, Entrata in vigore

Il presente regolamento è pubblicato sul sito web dell'Università e sull'albo pretorio dell'Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione.